



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Elena Riva Crugnola	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 66022/2013 R.G., promossa da

SERGIO GALIMBERTI, rappresentato e difeso dall' Avv. Federico Mantellini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Privata Letizia n. 6 come da procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

ROBERTO GALIMBERTI, rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo De Candia ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Degli Scipioni, n. 6 come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 25.05.2016.

CONVENUTO

ASSOVEN ITALIA SRL

CONVENUTO CONTUMACE



CONCLUSIONI

All'udienza del 20.09.2016 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

Per parte attrice:

“vaglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in via pregiudiziale rigettare l'eccezione di incompetenza dell'AGO a favore di quella arbitrale in quanto infondata in fatto e diritto; rigettare altresì l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto infondata in fatto e diritto. In via preliminare nel merito, dato atto del radicale nonché tardivo (mem. 183, comma 6°, 2^, R. Galimberti) mutamento delle difese del signor Roberto Galimberti, dichiarare le stesse inammissibili; nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenesse ammissibili le nuove difese spiegate dal convenuto solo con memoria ex art. 183, comma 6°, 2^, voglia accogliere la querela di falso e per l'effetto dichiarare invalida per falsità la scrittura privata prodotta quale doc. 40 dal convenuto; in ogni caso, nel merito, accertata e dichiarata per quanto in atti la responsabilità di Roberto Galimberti, all'epoca amministratore unico di Assoven Italia srl, per il danno patrimoniale arrecato alla società, condannarlo al pagamento a favore di Assoven Italia srl dell'importo di euro 45.000,00 - oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo o somma diversa che sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì il Giudice accertato che la condotta del signor Roberto Galimberti ha costituito reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c. condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale che si indica in non meno di € 5.000,00 o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per parte convenuta:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito – *contrariis reiectis*:

IN PREGIUDIZIALE

Accertare e dichiarare l'incompetenza della Autorità Giudiziaria adita a conoscere delle domande spiegate da parte attrice in favore di quella arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto societario in atti

IN VIA GRADATA

PRELIMINARMENTE

Accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto da intendersi qui di seguito integralmente richiamate.

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE

Respingersi le domande tutte spiegate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente procedimento

IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi istruttori entro i già assegnati termini di rito”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 5.08.2013, parte attrice Sergio Galimberti (di seguito, convenzionalmente, anche solo: Sergio) – socio al 50 % di Assoven Italia s.r.l. (di seguito: Assoven o la Società) conveniva in giudizio il fratello Roberto Galimberti (di seguito, convenzionalmente, anche solo: Roberto) – amministratore unico di Assoven dal 28 giugno 1996 al 1 luglio 2010 e poi liquidatore da tale data al 1 agosto 2012, nonché socio della stessa al 50 % -, chiedendo che il Tribunale adito ne dichiarasse la responsabilità per avere venduto a se stesso, a prezzo incongruo (€ 5.000,00), peraltro nemmeno corrisposto, l'autovettura Ferrari 328 GTB tg. MI7D3656 (di seguito anche: l'Autovettura), appartenente ad Assoven, e condannarlo al pagamento in favore della Società dell'importo di € 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione (**domanda n. 1**).

Chiedeva altresì – previo accertamento che la condotta del Signor Roberto Galimberti ha costituito reato – condannarlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale che indicava in almeno di € 5.000,00 (**domanda n. 2**).

Parte convenuta Roberto Galimberti si costituiva in giudizio giusta comparsa depositata in data 18 luglio 2014, contestando in fatto ed in diritto ogni domanda, deduzione ed argomentazione di parte attrice.

In particolare, in via preliminare:

(i) proponeva eccezione di difetto di giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria ordinaria in favore di quella arbitrale, ex art. n. 31 dello statuto societario;

(ii) eccepiva la nullità dell'atto di citazione.

All'udienza del 23 settembre 2014, il Giudice Istruttore concedeva termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Le parti provvedevano al richiamato incumbente, e, in particolare, parte attrice Sergio Galimberti depositava, contestualmente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., querela di falso con la quale disconosceva la dichiarazione prodotta in atti con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. da parte convenuta *sub* doc. 40.

All'udienza del 17 marzo 2015 il Giudice Istruttore autorizzava la presentazione della querela di falso demandando la produzione in originale del documento e rinviando all'uopo la causa all'udienza del 19 maggio 2015.



Alla successiva udienza, parte convenuta depositava il documento n. 40, in originale; le parti chiedevano che venisse conservato in cassaforte a cura della Cancelleria ed il Giudice disponeva in conformità. Ammesse le prove orali, la causa veniva rinviata per l'assunzione all'udienza del 9 febbraio 2016.

A fronte della rinuncia al mandato del precedente difensore di parte convenuta, e stante la richiesta di parte attrice di rinunciare all'escussione del teste Taormino, la causa veniva rinviata all'udienza del 24 maggio 2016 nel corso della quale veniva escussa la teste Ginevra Galimberti, figlia di Sergio Galimberti.

All'udienza del 20 settembre 2016, chiamata per l'escussione del teste rag. Antonio Nizza, regolarmente intimato e non comparso, parte convenuta vi rinunciava e le parti provvedevano a precisare le conclusioni; il Giudice rimetteva la causa al Collegio con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

* E' infondata e deve essere rigettata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di giurisdizione (*rectius*: di competenza) dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore degli Arbitri.

Invero l'art. 31 dello statuto sociale prevede:

“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, o tra i soci stessi, in relazione al contratto sociale ... sarà risolta inappellabilmente senza formalità di procedura da un Collegio di Arbitri amichevoli compositori, composto da tre membri ...”.

Orbene, nel caso di specie è pacifico che parte attrice – socio al 50 % di Assoven – ha agito in responsabilità contro Roberto Galimberti in forza del disposto dell'art. 2476 comma 3 c.c., cioè in qualità di legittimato in via straordinaria – proprio grazie a tale disposizione – a far valere i diritti risarcitori della Società nei confronti dell'ex amministratore. Ciò è tanto vero che la causa ha come oggetto l'esistenza di un diritto risarcitorio della Società nei confronti dell'amministratore convenuto, che l'esercizio dell'azione è stato reso noto mediante notifica dell'atto di citazione alla Società in quanto litisconsorte necessario e che parte attrice ha, del tutto correttamente, chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento in favore della Società.

Ne consegue che, in questi casi, la controversia non si pone tra socio e società o tra soci, ma tra società ed amministratore.



Ne consegue ulteriormente che, poiché la suddetta disposizione statutaria non prevede, tra le controversie devolute agli arbitri, quelle tra società ed amministratori, la presente causa – come già affermato da questo Tribunale - rimane di competenza di questo Giudice.

* L' eccezione sollevata da parte convenuta di nullità della citazione per genericità della domanda è priva di fondamento in quanto le domande attoree sono state sufficientemente esplicitate e determinate sin dall'atto introduttivo, con chiara indicazione di *petitum* e causa *petendi*, tanto da consentire perfettamente la difesa a controparte che, infatti, ha compiutamente esercitato il relativo diritto.

* La domanda n. 1 di parte attrice è fondata e deve essere accolta.

Parte attrice, a fini di prova dell'acquisto – id est: traslazione della proprietà – da Assoven a Roberto Galimberti ha prodotto e dedotto:

- 1) Fattura n. 14 emessa da Assoven in data 11 dicembre 2009 con causale “Venduta auto targata MI7D3656 vista e piaciuta allo stato di fatto in cui si trova (motore fuso)” e indicazione dell'importo di € 5.000,00 (di seguito: la Fattura) (doc. 3 att.);
- 2) Visura ACI in data 13.09.2013 relativa all' intestazione dell' Autovettura a Wundercar s.r.l. a seguito di trasferimento di proprietà in data 14 febbraio 2013 al prezzo di € 10.000,00 (doc. 5 att.);
- 3) Documenti da cui risulta che le rate di leasing dell' Autovettura furono inizialmente pagate da Hoga Italia s.r.l. (altra società riconducibile paritariamente ai fratelli Galimberti; di seguito: Hoga), che poi cedette il diritto di riscatto dell' Autovettura ad Assoven (doc. 11-14 att.). Tra i documenti prodotti al riguardo da parte attrice, assumono particolare rilievo: lettera Hoga Italia – Prime Terziario Leasing in data 2 maggio 1988 di concessione del diritto di riscatto ad Assoven; lettera Assoven - Prime Terziario Leasing in data 28 luglio 1988 di trasmissione dell' assegno per il riscatto; fattura di riscatto intestata ad Assoven del 25 ottobre 1988.
- 4) dichiarazioni confessorie di parte convenuta in ordine alla “indiscussa titolarità dell' autovettura Ferrari ... in capo al convenuto” e “Nulla quaestio in merito alla titolarità formale dell' autovettura precedentemente all' acquisto in capo a Roberto Galimberti” (p. 2 e 7 comparsa conclusionale convenuto, a titolo esemplificativo).

Parte attrice ha poi provato il maggior valore dell' Autovettura al momento dell' acquisto mediante:

- 5) contestazione della circostanza che l' Autovettura, al momento della cessione, avesse il motore fuso;



6) Fax in data 8 marzo 2011 di pugno di Roberto Galimberti – allora ancora liquidatore di Assoven - avente ad oggetto la richiesta di preventivo RC auto furto incendio per l'Autovettura di cui si discute (indicazione in alto a destra “Targa MI7D3656”), richiesta in cui indicava il valore dell'autovettura in circa euro “45.000/50.000” (doc. 6 att.);

7) richiesta di preventivo (prev. n. 38391196 del 23.6.2010) ed allegato di polizza n. 1764867 in data 14.5.2009, rinvenuti in Società, in cui il valore dell'Autovettura a fini di polizza furto/incendio è indicato nella somma di € 42.000,00 (doc. 8 att.);

8) inserzioni di giornale specializzato da cui risultano annunci di vendita di autovetture analoghe quella di cui si discute oscillanti tra i 65.000 euro ed i 98.000 euro (doc. 10 att.).

Ciò posto, parte attrice ha dedotto sin dall'atto introduttivo che: a) il prezzo indicato nella Fattura non era stato pagato; b) in ogni caso il prezzo indicato nella fattura era incongruo, dovendosi stimare il valore della vettura al momento della cessione all'amministratore Roberto Galimberti pari a complessivi € 45.000,00; c) Sergio, divenuto liquidatore e presa contezza dell'operazione, aveva fatto emettere ad Assoven un' ulteriore fattura per € 40.000,00 nei confronti di Roberto avente ad oggetto differenza di prezzo dell'Autovettura e sollecitato a Roberto il pagamento del prezzo complessivo senza ricevere risposta (doc. 4, 7 att.).

Parte attrice individuava l'atto di *mala gestio* di Roberto appunto nell'aver concluso – nel periodo in cui rivestiva la carica di liquidatore della Società - con se stesso e dunque in palese conflitto di interessi con la Società rappresentata, in assenza di qualsiasi autorizzazione, l'acquisto dell'Autovettura a prezzo nettamente inferiore al suo valore di mercato, prezzo peraltro neppure in parte corrisposto.

Parte convenuta, da parte sua, ammesso – come si è detto – l'acquisto dell'autovettura, e, in comparsa di risposta, nel merito, ha:

(iii) contestato la valorizzazione dell'autovettura soprattutto in base al prezzo indicato nella visura ACI (doc. 5 att., v. supra).

(iv) affermato che, a fine 2009 era stato prefigurato un programma di liquidazione-dismissione anche di altre società riconducibili ai fratelli Galimberti – come risulta da missiva di Sergio in data 21.12.2009 -, realizzato, con riferimento ad Assoven, con delibera di messa in liquidazione e nomina di Roberto a liquidatore in data 1 luglio 2010; che Assoven (come anche Bull Car s.r.l.; di seguito Bull Car) era società intestataria di autovetture in uso ai soci; che, in esecuzione di tale programma le autovetture erano state trasferite da Assoven e Bull Car ai singoli utilizzatori, come risulterebbe dai doc. 11, 12, 13.



(v) Ha affermato che i rapporti tra i fratelli Roberto e Sergio erano regolati secondo il sistema dei “budget”: le società loro riconducibili – oltre ad Assoven, Bull Car e Hoga Italia, anche CEI s.r.l. - erano intestatarie (tra l’altro) di autovetture e veicoli che erano però in uso ai due fratelli e ne sopportavano le spese (rate leasing, assicurazione, bollo, ecc.); le somme destinate dalle società a tali spese venivano compensate con i crediti stimati (budget) dei due fratelli verso le singole società, per attività da loro svolte in favore delle società stesse; qualora le spese avessero ecceduto i budget o comunque le somme spettanti rispettivamente a Roberto e Sergio, oppure le società non fossero comunque in grado di pagare, ciascuno di essi doveva o versare somme alla società o farsi carico personalmente di spese relative alle autovetture/veicoli da lui utilizzati (es.: rate leasing, ecc.). Al riguardo parte convenuta produceva i prospetti di cui ai doc. 15-17.

(vi) Deduceva che Sergio aveva approvato i bilanci della Società al 31.12.2010 e 31.12.2011 (doc. 36 e 37) senza che risultasse, nemmeno in nota integrativa, un credito verso Roberto.

A fronte di tale quadro difensivo, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la stessa parte convenuta deduceva:

(vii) l’ Autovettura, formalmente di proprietà di Assoven, era stata pagata da Roberto a Sergio in tempi non sospetti, come dimostrato da una dichiarazione rilasciata da Sergio, a nome di Assoven, “di avvenuto incasso del controvalore della suddetta auto per un importo di vecchie lire 40.000.000 [...] (doc. 40)”;

(viii) La situazione tuttavia, nonostante l’acquisto, rimaneva inalterata “come del resto sempre tra i fratelli” e l’Autovettura rimaneva intestata alla Società “senza una reale giustificazione”;

(ix) “Ad ulteriore riprova” venivano prodotte una copia tessera Ferrari del 1993 intestata a Roberto, tessera per partecipazione a Gimkane amatoriali, certificato medico di idoneità dello steso anno, fotografie ritraenti auto di Sergio partecipante alla medesima attività amatoriale, ricevuta fiscale pagamento bollino regionale anno 1997.

(x) Nel prospetto veicoli (doc. 14 conv.) è dato leggere il valore dei ratei dell’Autovettura, così come delle altre auto utilizzate dalle famiglie Galimberti. “Un esempio per tutti: per l’anno 2009/2010 nel ‘prospetto veicoli’ Roberto ... deve pagare la somma di € 299,00 quale rateo; nel budget 2009 è dato leggere alla data dell’ 8 luglio 2009 l’uscita di tale spesa. I conti quadrano. Nel 2010, la Ferrari risulta venduta e non compare più nel prospetto veicoli della famiglia Galimberti ... Anche le mail, inviate da



Ginevra ai due soci, quali promemoria per il pagamento dei ratei dei veicoli in leasing, a decorrere dall'anno 2101, non fanno cenno alla Ferrari”.

Si è già detto che parte attrice, unitamente al deposito del primo scritto difensivo successivo – cioè la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. – ha proposto querela di falso domandando dichiararsi la falsità del doc. avversario n. 40, offrendo elementi di valutazione in ordine alla falsità del contenuto della lettera in questione di cui meglio di dirà appresso, nonché producendo sub doc. 18 mail proveniente da Roberto Galimberti inviata in data 2 luglio 2012 dall'account roberto.galimberti@hogaitalia.com del seguente testuale tenore:

“... tra i documenti storici in cassaforte ho trovato un foglio di carta con il logo assoven completamente in bianco firmato da mio fratello in originale io posso scrivere sopra quello che voglio e a questo punto sono disposto a tutto se serve ci scrivo quello che serve il capitale è ancora in lire 20 mio tenga presente la cosa ... rg” (di seguito anche: la Mail).

Si deve subito aggiungere che Roberto non ha contestato, nel corso del processo, né la provenienza né il contenuto di questa Mail, sicchè deve ritenersi senz'altro provato che egli avesse la disponibilità del foglio in bianco sopra descritto e che avesse l'intenzione di utilizzarlo illegittimamente, ove utile o necessario.

A completamento del quadro delle acquisizioni probatorie va considerato che la teste Ginevra Galimberti – figlia di Sergio e nipote di Roberto, che all'epoca dei fatti svolgeva, su incarico dei medesimi, mansioni di segretaria per loro, per le loro società e per altri parenti – ha dichiarato: - che l'Autovettura, per quanto a sua conoscenza era in perfetto ordine, e, a riprova, citava l'ottenimento di certificazione ASI (Auto Storiche Italiane); - che i prospetti in atti (doc. 15 e ss. conv.) erano prospetti extracontabili da lei personalmente redatti nell'esercizio delle sue mansioni; - che essi recavano una colonna da cui si desumeva il proprietario della vettura – cioè le varie società o persone fisiche della famiglia Galimberti – nonché altre colonne che indicavano scadenze di pagamenti per l'assicurazione RC auto da effettuare con riferimento ai veicoli, talché nulla poteva ricavarsene in ordine al pagamento del prezzo di acquisto delle autovetture ivi indicate; - che, in particolare, lo schema recava annotazione della cessione dell'Autovettura da Assoven a Roberto Galimberti, da collocarsi nell'autunno dell'anno 2009, poiché risultava l'ultima scadenza di pagamento dell'assicurazione in data 8 luglio 2010, talché doveva ritenersi che l'ultimo pagamento della stessa era avvenuto l'8 luglio 2009; - che, prima della



cessione a Roberto, i costi di assicurazione dell'Autovettura erano sopportati da Assoven, mentre la teste ignorava chi li avesse sopportati successivamente.

* Alla stregua delle superiori considerazioni, si può anzitutto affermare provato documentalmente e del tutto pacifico tra le parti che l'Autovettura era di proprietà di Assoven e che essa venne venduta da Assoven a Roberto Galimberti.

I temi controversi riguardano anzitutto data e circostanze dell'acquisto dell'Autovettura da parte di Roberto e se sia intervenuto il pagamento ad Assoven; in secondo luogo il valore dell' Autovettura al momento della vendita.

In particolare, quanto al primo tema, se la vendita sia intervenuta l' 11 dicembre 2009, in occasione dell'emissione della Fattura – come sostenuto da parte attrice -, ovvero in data di molto antecedente, con relativo pagamento del prezzo, come sostenuto da parte convenuta, essendo l'emissione della fattura un mero dato contabile di regolarizzazione di una situazione giuridica già consolidata.

Va premesso che, come noto, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente che il creditore/attore allegghi l'omesso pagamento, mentre è il debitore/convenuto a dover provare il fatto estintivo dell'obbligazione assunta (¹).

Ciò posto, si deve prendere le mosse dalla circostanza che la Fattura è stata emessa da Assoven quando lo stesso Roberto ne era liquidatore, quindi su suo ordine.

Considerato che le fatture di vendita debbono essere emesse “al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6” (art. 21 comma 4 DPR n. 633/72), che, nel caso di specie, Roberto aveva la disponibilità dell'Autovettura in data antecedente, e che pertanto gli effetti traslativi della vendita – che, anche con riferimento alle autovetture, è contratto consensuale - debbono considerarsi verificati successivamente alla consegna, appunto per effetto della manifestazione del consenso delle parti, si deve concludere che la Fattura prova che la vendita dell'Autovettura da Assoven a Roberto Galimberti è intervenuta l' 11 dicembre 2009.

A fronte di tale univoco risultato probatorio, incombe su parte convenuta Roberto Galimberti di provare che, in contrasto con tali risultanze documentali, la vendita dell'Autovettura sarebbe invece intervenuta – secondo le sue allegazioni - in un momento molto antecedente e che sarebbe avvenuto il relativo pagamento.

¹) Tra le tante: Cass. n. 1554 del 2005; Cass., n. 14610 del 2014.



Le deduzioni di parte convenuta, sino alla memoria ex art. 182 comma 6 n. 1 c.p.c., si possono sintetizzare nel senso che il pagamento sarebbe avvenuto molto prima dell'emissione della fattura, che esso sarebbe provato dal sistema dei budget – a sua volta comprovato dai documenti prodotti sub n. 15 e ss. -, poi essendo rimasta l'Autovettura – sempre comunque utilizzata da Roberto - intestata ad Assoven per mera incuria, in ragione del sistema di gestione ed utilizzo delle autovetture in seno alla famiglia Galimberti. La Fattura sarebbe dunque intervenuta, come si diceva, solo a formalizzare uno stato giuridico e di fatto già formatosi in data antecedente.

Tali allegazioni hanno trovato frontale smentita anzitutto nelle stesse risultanze dei prospetti di documentazione del sistema dei budget – i quali, occorre sottolinearlo, non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'attore Sergio e devono quindi ritenersi senz'altro attendibili - e poi nella deposizione della teste Ginevra Galimberti (di seguito anche solo: Ginevra).

Si deve subito qui dire che la deposizione della teste Ginevra Galimberti è risultata del tutto attendibile, non solo perché essa ha commentato i prospetti che lei stessa aveva predisposto di persona, nell'esercizio delle sue mansioni di segretaria e su incarico dei componenti della famiglia Galimberti, ma perché le sue dichiarazioni hanno fornito una spiegazione significativa, coerente e congruente dei prospetti medesimi. Dunque prova orale e prova documentale trovano qui reciproco idoneo riscontro.

Ciò posto, dai documenti 15-17 prodotti dallo stesso convenuto, risulta che: - l'autovettura era di proprietà di Assoven, ed era in uso a Roberto Galimberti (spec. doc. 15); - Assoven anticipava le spese per il pagamento della RC auto; - l'Autovettura fu ceduta da Assoven a Roberto in un lasso di tempo che va dall' 8 luglio 2009 (data ultimo pagamento della RC auto; si tratta del "rateo" di cui parla lo stesso Roberto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) all'8 luglio 2010 (data in cui risulta la scadenza ma non il pagamento della RC auto) (spec. doc. 15 e 17) ; - dai prospetti in questione non si ricava alcuna indicazione in ordine al pagamento dell'Autovettura.

Tali circostanze, quanto all'acquisto dell' Autovettura da parte di Assoven, trovano riscontro nella incontestata documentazione relativa al riscatto del leasing da parte della medesima Assoven nel 1988 (doc. 11-14 att.) e, quanto al suo utilizzo da parte di Roberto - circostanza peraltro incontestata -, nei doc. 41-44 conv.

Che, poi, Roberto Galimberti abbia pagato ratei di leasing dell'Autovettura e che di ciò vi sia traccia nei prospetti relativi ai budget è del tutto escluso, sia in ragione del tenore testuale dei prospetti stessi, sia in ragione delle dichiarazioni di Ginevra Galimberti sia appunto altresì in ragione della



documentazione attorea attestante l'acquisto dell'Autovettura da parte di Assoven a seguito del riscatto del leasing, acquistando, con ciò, la proprietà dell'Autovettura stessa già nel 1988 (v. supra).

Si deve dunque concludere che gli elementi di prova sopra indicati – introdotti per lo più dalla stessa parte convenuta sino alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – inducono risultati probatori diametralmente opposti a quelli divisati dalla stessa parte convenuta ed invece forniscono completo riscontro alle risultanze della Fattura, nel senso della intervenuta vendita dell'Autovettura da Assoven a Roberto tra l' 8 luglio 2009 e l' 8 luglio 2010.

Dalle stesse risultanze non risulta, come si diceva, alcuna prova del pagamento dell'Autovettura da Roberto ad Assoven, né prima né dopo l'emissione della Fattura. Che i prospetti di cui ai doc. 15-17 conv. non costituiscano prova alcuna di pagamento dell'Autovettura da parte di Roberto si ricava dalla lettura dei prospetti stessi e dalla coerente deposizione resa in proposito da Ginevra Galimberti.

A fronte di ciò, è sopravvenuta in sede di memoria di parte convenuta ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. un' improvvisa quanto sorprendente precisazione difensiva, corredata da prova documentale a supporto assolutamente nuova: l'Autovettura non sarebbe stata acquistata di fatto da Roberto in circostanze di tempo e luogo indeterminati dell'emissione della Fattura, come un tesi sarebbe risultato dai prospetti raffiguranti il sistema dei budget, ma sarebbe stata acquistata con versamento di £ 40.000.000 in contanti nelle mani del fratello, che ne rilasciava quietanza per la rappresentata Assoven. Il tutto secondo le risultanze del doc. 40 prodotto da Roberto.

* La versione introdotta da parte convenuta in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., pur recando evidenti aspetti di novità, non è inammissibile.

Invero, in comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte convenuta, pur riferendosi – peraltro in modo molto generico ed approssimativo – al sistema dei budget ed in qualche modo appellandosi ad esso, non ha esplicitamente affermato di avere estinto la propria obbligazione di pagamento versando ad Assoven quanto da questa pagato a titolo di rate di leasing.

Cioè proprio la scarsa concludenza precisione della deduzione operata da parte convenuta sino alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in ordine all'acquisto ed al pagamento dell'Autovettura ha finito per lasciare aperto uno spazio a produzioni successive in punto di prova dell'acquisto e del pagamento.



Anche il riferimento al “rateo” di € 299,00 del 8 luglio 2009 è operato da parte convenuta in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non prima.

In conclusione: parte convenuta riferendosi al sistema dei budget ha voluto affermare che essi proverebbero un acquisto ed un pagamento già avvenuti – conclusione questa del tutto erronea ed esclusa (v. supra) – e poi, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha offerto una prova dell’avvenuto acquisto/pagamento, cioè la quietanza di cui al doc. 40 conv.

Di qui l’ammissibilità delle relative deduzioni e produzioni di parte convenuta.

* Le domande di cui alla querela di falso presentata da parte attrice in corso di causa con riferimento al doc. 40 prodotto da parte convenuta sono fondate.

Il documento di cui si discute consiste nella seguente dichiarazione, redatta su carta intestata “Assoven Italia s.r.l.”, priva di data, priva di destinatario, sottoscritta da Sergio Galimberti: “Dichiaro di avere ricevuto la somma di £ 40.000.000 a saldo della Ferrari 328 GTS Targa MI 7D3656”.

Tale documento deve essere ritenuto materialmente falso in quanto sottoscritto in bianco da Sergio, ma riempito *absque pactis* da Roberto, che ne aveva la disponibilità.

La falsità del documento si apprezza sia sul piano della sua redazione materiale, sia sul piano processuale, sia sul piano confessorio, elementi tutti che devono essere considerati unitariamente.

Occorre premettere – dato incontestato (v. supra) – che, se fosse vero, il documento non avrebbe potuto essere redatto dopo il giugno 1996, periodo in cui Sergio cessava dalla carica di amministratore di Assoven, carica assunta da Roberto.

Ciò posto, quanto al primo aspetto, si deve evidenziare che :

- la sottoscrizione, sul piano spaziale, non è collegata alla sottoscrizione, essendo posta molto più in basso rispetto al testo della dichiarazione, fatto questo improbabile se dichiarazione e sottoscrizione fossero state simultanee;
- la dichiarazione appare scritta con un computer e stampata su un foglio intestato alla Società, ma parte attrice ha prodotto documenti non contestati (doc. 17-19, lettere Assoven datate 1989-1995) redatti con macchina da scrivere avente caratteri nettamente diversi da quelli utilizzati per scrivere la dichiarazione; parte attrice ha affermato che, all’epoca, non esistevano in società altre macchine da scrivere con caratteri diversi; poiché quest’ultima deduzione non è stata contestata specificamente, si



deve concludere che la dichiarazione è stata redatta con uno strumento di stampa non in uso alla Società.

- nel documento è indicato correttamente il numero di targa dell'Autovettura, ma non il tipo, trattandosi di Ferrari 328 GTB e non di Ferrari 328 GTS.

Sul piano processuale vale considerare quanto segue.

La disponibilità, in capo a Roberto, della dichiarazione di cui si discute è incompatibile con le deduzioni difensive da lui fatte valere sino alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: se egli avesse avuto, sin da prima della notifica dell'atto di citazione, la disponibilità della quietanza di cui si discute e se essa fosse stata vera, l'avrebbe certamente prodotta già con la comparsa di risposta; Roberto non ha spiegato le circostanze del rinvenimento del documento né la evidente tardività della sua produzione; se avesse avuto tale disponibilità, o non avrebbe introdotto l'argomento dei budget di cui ai prospetti doc. 15 e ss. o avrebbe dovuto dare dei medesimi un spiegazione del tutto diversa da quella fornita all'inizio della causa.

In particolare, la quietanza di cui al doc. 40 conv., anzitutto, è incompatibile con le iniziali deduzioni di parte convenuta in tema di prova dell'acquisto e del pagamento della vettura con i prospetti dei budget, poiché se l'Autovettura era già stata riscattata dalla Società nel 1988 e pagata per contanti prima del 1996, la prova dell'acquisto e del pagamento avrebbero dovuto risiedere nel doc. 40 stesso e non certo nei prospetti di budget, i quali semmai inducevano, come hanno indotto, evidenti contraddizioni difensive.

In particolare è evidente la contraddizione di affermare da un lato che i prospetti di budget includessero ratei di leasing – e che quindi Roberto abbia continuato a pagare l'Autovettura per 13 anni – se invece l'aveva acquistata e pagata nel 1996: avrebbe pagato due volte l'Autovettura.

Inoltre, se Roberto aveva pagato l'Autovettura £ 40.000.000 prima del 1996, così acquistandone la proprietà, non solo non si comprende perché la Società in tale occasione non abbia emesso fattura e non si sia proceduto a volturarne la titolarità – secondo la prassi poi seguita anni dopo –, ma soprattutto non si comprende perché, anche nei prospetti relativi ai budget – che registravano la situazione di effettiva titolarità dei veicoli, imputandone le spese a chi l'aveva in uso - l'autovettura sia indicata come di proprietà della Società sino al 2009 e sia registrata la vendita a Roberto solo nel 2009/2010, in piena conformità alle risultanze della Fattura.



E viepiù: la vendita dell'Autovettura a Roberto prima del giugno 1996 è incompatibile con l'emissione della Fattura – avvenuta quanto Roberto era liquidatore di Assoven – per un prezzo completamente diverso, a tredici anni di distanza, oltre che con la falsa indicazione “motore fuso” (v. postea): se una fattura doveva essere emessa per regolarizzare l'acquisto e l'Autovettura era già stata pagata, non si vede perché la fattura non dovesse indicare il prezzo già versato né soprattutto perché far ricorso alla falsa indicazione “motore fuso”.

Infine, tutte tali contraddizioni trovano compiuta spiegazione nella Mail: Roberto aveva la disponibilità di un foglio intestato ad Assoven e firmato in bianco da Sergio ed era perfettamente determinato a riempirlo falsamente ed a farne un uso illegittimo.

E' appena il caso di aggiungere che, se Roberto non avesse riempito il foglio in bianco che aveva a disposizione, ben avrebbe potuto produrlo in giudizio a riprova dell'autenticità del doc. 40.

A fronte di un tale quadro probatorio degradano a mere congetture le deduzioni difensive in ordine all'irrazionalità dell'uso del foglio bianco da parte di Roberto, nell'ipotesi della sua falsità.

Gli elementi probatori sopra indicati, complessivamente considerati fanno concludere che il documento n. 40 di parte attrice è costituito da un foglio intestato ad Assoven Italia s.r.l., formato in bianco da Sergio Galimberti e riempito *absque pactis* da Roberto Galimberti.

Le domande di cui alla querela di falso presentata da parte attrice devono dunque essere accolte.

* In ordine al valore dell'Autovettura al momento della vendita – cioè il dicembre 2009 – si devono ritenere esaustivi gli elementi probatori apportati da parte attrice.

Anzitutto non è provato che, al momento della vendita, l'Autovettura avesse il motore fuso.

Va premesso che, in ordine a tale tema, l'onere probatorio incombe su chi ha dedotto la circostanza a riprova del minor valore dell'Autovettura, cioè parte convenuta Roberto Galimberti.

Egli, tuttavia, a riscontro di tale circostanza, non ha dedotto alcun elemento di prova a supporto. Anzi il capitolo di prova articolato al riguardo in comparsa di risposta – n. 5 - non è stato più riprodotto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con conseguente effetto di rinuncia al medesimo, avendo parte convenuta evidentemente ritenuto che esso rimanesse superato dalla nuova versione difensiva offerta in quella sede e dalla produzione della dichiarazione di quietanza di cui al doc. 40, di cui si è ampiamente detto.



Rimane dunque agli atti, al riguardo, la dichiarazione di Ginevra Galimberti, che ha detto che l'Autovettura era in "perfetto ordine", dichiarazione corroborata dalla circostanza che il veicolo ebbe ad ottenere la certificazione ASI nel 2008. La congettura difensiva secondo cui la fusione del motore avrebbe potuto intervenire dopo l'ottenimento della certificazione suddetta, rimane tale, oltre a risultare assai poco credibile, a fronte non solo del limitato chilometraggio che Roberto Galimberti ha dichiarato (200/500 km./anno: doc. 6 att.) e della considerazione che il proprietario di un'autovettura Ferrari certificata ASI assai difficilmente la utilizza in modo così incauto da provocare la fusione del motore, ma soprattutto della circostanza che, nel maggio 2009, in occasione della richiesta di preventivo assicurativo di cui al doc. 8 attore non si menzionava la circostanza ed anzi l'Autovettura era valorizzata € 42.000,00 e che, nel 2011, quando lo stesso Roberto chiedeva un preventivo RC auto per l'Autovettura valorizzandola 45/50 mila euro, non faceva cenno alla circostanza (doc. 6 att.), né ha prodotto in questa sede documentazione relativa alla riparazione dell'Autovettura.

In conclusione, non solo parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva in ordine al tema di cui si discute, ma risultano elementi probatori che depongono nel senso che, al momento dell'acquisto da parte di Roberto, avvenuto nel 2009, l'Autovettura non aveva il motore fuso. Ciò posto, il valore dell'Autovettura è stato correttamente individuato da parte attrice in € 45.000,00 sulla scorta dei documenti prodotti sub n. 6 e n. 8: richieste di preventivi polizze furto/incendio, la prima delle quali di pugno di Roberto, avente tenore confessorio, e recante valorizzazione 45.000/50.000. Anche agli annunci di vendita di cui al doc. 10 att., può essere riconosciuto valore di riscontro indiziario, anche se solo meramente orientativo.

In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, si deve concludere che Roberto Galimberti, in veste di liquidatore di Assoven, alla fine dell'anno 2009, ebbe a vendere a se stesso, in evidente conflitto di interessi, senza dichiarazione/autorizzazione di sorta, l'Autovettura al prezzo di € 5.000,00, inferiore di € 40.000,00 al valore effettivo all'epoca, senza provvedere al pagamento, con conseguente danno per Assoven pari ad € 45.000,00.

Trattandosi di atto dannoso per la società amministrata e compiuto in violazione dei più elementari doveri di conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale, consegue che Roberto Galimberti deve essere condannato al risarcimento di quel danno, per un ammontare pari alla somma predetta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dall'11 dicembre 2009 al saldo effettivo.



* Deve essere rigettata la **domanda n. 2** proposta da parte attrice.

Invero non si ravvisano, nella condotta tenuta da Roberto Galimberti, gli estremi del delitto di cui all'art. 646 c.p., assunto da parte attrice a fondamento della domanda di liquidazione del danno morale. Invero, il delitto di appropriazione indebita si connota essenzialmente per l'interversione, per vie di fatto, del titolo del possesso, da parte del possessore medesimo, in modo tale per cui egli, inizia ad esercitare sulla *res* oggetto del possesso i poteri del proprietario senza averne titolo.

Nel caso di specie, al contrario, è pacifico che Roberto Galimberti, prima dell'acquisto dell'Autovettura, ebbe ad utilizzarla secondo un titolo che ben può individuarsi nel comodato gratuito, con il pieno consenso ed autorizzazione della Società e dell'altro socio Sergio, ed invece ebbe ad esercitare i poteri del proprietario solo a seguito dell'acquisto dell'Autovettura, avvenuto, come si è detto, alla fine dell'anno 2009, circostanza questa che, comportando la vendita, a mezzo di consenso, il trasferimento della proprietà, fa escludere l'assenza di titolo nell'utilizzo dell'Autovettura *uti dominus* e, quindi, fa escludere la consumazione del delitto di cui si discute.

Non integrata la dedotta *causa petendi*, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

* Soltanto in ragione del rigetto della domanda n. 2 di parte attrice, non può essere accolta la domanda attorea di condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., per la quale, altrimenti, sussisterebbero i presupposti.

* **Il regime delle spese.**

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite.

Il rigetto della domanda n. 2 di parte attrice – considerata sia l'esiguità del valore rispetto alla domanda principale, sia la limitatissima attività difensiva che ha richiesto – non comporta che si debba provvedere ad una compensazione parziale delle spese di lite.

La liquidazione delle spese deve essere operata considerando che alla domanda principale (n. 1 di parte attrice, del valore di € 45.000,00) si è aggiunta in corso di causa la querela di falso, che costituisce causa autonoma, seppure svolta nell'ambito dello stesso processo, talché anche con riferimento a questa causa devono essere liquidate le spese, seguendo i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per



le cause di valore indeterminabile, congruamente ridotti in ragione dello svolgimento simultaneo della causa nell'ambito dello stesso processo avente ad oggetto le domande attoree n. 1 e n. 2.

Ciò posto, le spese di lite sono da liquidarsi in € 450,00 per esborsi, € 14.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

* Parte attrice non ha formulato apposita domanda di rifusione delle spese processuali nei confronti di Assoven. Tuttavia, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, in mancanza di domanda sulla rifusione delle spese processuali, si rende applicabile la regola legale (Cass., n. 4774 del 2007; Cass., n. 450 del 1972; Cass., n. 1592 del 1970; Cass., n. 3252 del 1969; Cass., n. 1340 del 1969). Tale regola legale è da identificare, con riferimento al caso di specie, nel disposto dell'art. 2476 comma 4 c.p.c., secondo cui "In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti". Ne consegue che Assoven deve essere condannata in solido con il convenuto Roberto Galimberti alla rifusione delle spese legali in favore del socio attore Sergio Galimberti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

I) in accoglimento della domanda di parte attrice SERGIO GALIMBERTI denominata sub n. 1 in parte motiva, **CONDANNA** parte convenuta ROBERTO GALIMBERTI al pagamento in favore di ASSOVEN ITALIA S.R.L., per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 45.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal 11 dicembre 2009 al saldo effettivo.

II) in accoglimento delle domande di parte attrice SERGIO GALIMBERTI formulate in querela di falso, **DICHIARA FALSA**, salvo che per la intestazione Assoven Italia s.r.l. e per la sottoscrizione in calce di Sergio Galimberti, la scrittura privata su foglio intestato Assoven Italia s.r.l. prodotta da parte convenuta sub n. 40, trattandosi di foglio firmato in bianco abusivamente riempito con un testo a



stampa contro la volontà di parte attrice Sergio Galimberti.

III) ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la menzione sull'originale della scrittura privata di cui al precedente punto **II)** della presente sentenza a cura del Cancelliere.

III) RIGETTA la domanda di parte attrice SERGIO GALIMBERTI denominata sub n. 2 in parte motiva.

IV) CONDANNA parte convenuta ROBERTO GALIMBERTI e ASSOVEN ITALIA S.R.L., in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice SERGIO GALIMBERTI delle spese di lite che si liquidano in € 450,00 per esborsi, € 14.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi ex art. 93 comma 1 c.p.c. a favore dell' Avv. Federico Mantellini, dichiaratosi procuratore antistatario.

Milano, 12 gennaio 2017

IL GIUDICE Est.
ANGELO MAMBRIANI

IL PRESIDENTE
ELENA RIVA CRUGNOLA

